

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA
RICORSO

Della sig.ra. **CANNIZZARO CRISTINA**, C.F. CNNCST83B54E472C nata a Latina (LT) il 14.2.1983 e residente a Latina, via Veio 4, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al presente atto, dagli Avv.ti Tiziana Agostini, C.F. GSTTZN58L51H413A PEC avvtizianaagostini@puntopec.it e Mattia Di Ciollo, CF DCLMTT92C02E472M, PEC avvmattiadiciollo@puntopec.it, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Latina, via Carducci, n. 7

- ricorrente

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – M.I.M.** C.F.: 80185250588 in persona del Ministro pro – tempore, elett.te dom.to per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12 pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it C.F. 80224030857
- **M.I.M. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - U.S.R. PER IL LAZIO** C.F.: 97248840585 in persona del Direttore Generale pro – tempore, c elett.te dom.to per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12 pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it C.F. 80224030857

- resistenti

NONCHE' CONTRO

la sig.ra **IORETTI FRANCESCA**,

-controinteressato

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA CAUTELARE,

del decreto n. 609 dell'8.5.2023 (*All. n. 1*) di II Rettifica della Graduatoria A028 – Matematica e Scienze, pubblicata all'esito della procedura concorsuale di cui al Decreto Dipartimentale n. 1081 del 6.5.2022, per la Regione Lazio, già pubblicata con decreto n. 472 dell'11.4.2023 e n. 560 del 17.4.2023 e di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale;

FATTO

In data 13.6.2022 l'odierna ricorrente presentava domanda di partecipazione (*All. n. 2*) alla procedura concorsuale straordinaria, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 (*All.n. 3*) e art. 59, c. 9 bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106.

Nella domanda di partecipazione, la ricorrente dichiarava di possedere il titolo di riserva di invalida civile, come accertato dall'INPS con verbale di invalidità del 29.10.2020 in cui si attesta una percentuale di invalidità pari al 67%, invalidità confermata con verbale INPS del 24.10.2022 (*All. nn. 4 – 4bis – 4ter*).

Con graduatoria pubblicata con decreto n. 472 dell'11.4.2023 (*All. n. 5*) la ricorrente risultava vincitrice collocata al terz'ultimo posto con un punteggio totale di 108,75 punti. Con il decreto n. 560 del 17.4.2023 (*All. n. 6*), di rettifica della graduatoria già pubblicata, l'odierna ricorrente, pur mantenendo il medesimo punteggio, veniva declassata all'ultimo posto della stessa.

Con il provvedimento impugnato, decreto n. 609 dell'8.5.2023, di seconda rettifica della graduatoria già pubblicata, l'odierna ricorrente veniva espulsa dalla graduatoria.

Avverso tale legittima esclusione, la ricorrente reagiva, nei confronti dell'amministrazione resistente, in prima istanza, indirizzando una richiesta di rettifica della graduatoria (*All. n. 7*) deducendo che l'accordata preferenza alle candidate collocate agli ultimi tre posti della graduatoria, le sigg.re Fioretti Francesca, Petronelli Alessia e Albanese Nadia Ninfa, aventi il medesimo punteggio totale dell'odierna ricorrente, era stata realizzata in violazione del principio di preferenza del candidato più giovane d'età previsto dall'art. 3 c. 7 della l. 15.5.1997 n. 127. La ricorrente deduceva, inoltre, di essere titolare del diritto al collocamento mirato ex l. 68/1999.

A tale richiesta perveniva risposta in data 16.5.2023 (*All. n. 8*) con la quale l'amministrazione scolastica dichiarava non accoglibile la richiesta dell'odierna ricorrente, in quanto le tre candidate sopra indicate sarebbero titolari di titoli di preferenza maggiori rispetto a quelli posseduti dalla prof.ssa Cannizzaro, non potendo quindi operare il criterio residuale del candidato di più giovane età. Inoltre, si afferma che la stessa non può beneficiare della riserva di cui alla l. 68/1999 non essendo ricompresa o tra i vincitori del concorso, evidenziando che la procedura straordinaria di cui all'art. 59 c. 9 bis del d.l. 73/2021 non prevede una graduatoria degli idonei ma unicamente quella dei vincitori.

A tale risposta l'odierna ricorrente, con PEC del 24 maggio 2023 (*All. n. 9*), replicava domandando, in primo luogo, l'indicazione dei titoli riconosciuti alle ultime tre candidate

inserite in graduatoria e, altresì, eccepiva la violazione del criterio di preferenza rappresentato dall'art 5 c. 3 del DPR 487/1994.

A tale ultima comunicazione non seguiva alcuna risposta da parte dell'amministrazione resistente che, quindi, non ha dato alcuna indicazione in ordine ai titoli di preferenza riconosciuti alle ultime tre candidate inserite in graduatoria.

*

Il provvedimento impugnato è illegittimo e merita di essere annullato per i seguenti motivi di

DIRITTO

I

VIOLAZIONE DI LEGGE EX ART. 21 OCTIES L. 241/1990 – ART. 5 C. 3 DPR 487/1194 – ART. 16 L. 68/1999

Nella comunicazione del 16.5.2023, l'amministrazione resistente esclude il beneficio della riserva dei posti ai sensi della L. 68/1999 in quanto la ricorrente non sarebbe vincitrice del concorso, rammentando che la procedura per cui è causa ha carattere straordinario e prevede soltanto la graduatoria dei vincitori, non anche quella degli idonei, aggiungendo che la riserva potrà essere utilizzata, come priorità, in caso di surroghe.

Tale affermazione presuppone, a monte, l'adesione alla tesi per cui il diritto dei riservisti può venire in rilievo soltanto nel caso delle procedure concorsuali rispetto alle quali si configurano posizioni di idonei non vincitori.

Trattasi di un'interpretazione ottusamente letterale di alcune disposizioni di legge, quali l'art 16 c. e della L. 68/1999 e dell'art. 5 c. 3 del DPR 487/1994, che correlano il diritto del riservista al conseguimento dell'idoneità alla procedura selettiva.

Tale tesi, nel suo assoluto rigore, non è in alcun modo condivisibile.

Ai sensi dell'art. 1 comma 1, la legge 68/1999 si propone la finalità di promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso misure di sostegno e di collocamento mirato. La stessa gode di un fondamento costituzionale diretto nell'art. 3: assolve il fine di assicurare la ragionevole parità di trattamento dei cittadini nell'accesso al lavoro attraverso la rimozione di un ostacolo consistente nella particolare condizione personale della persona affetta da disabilità.

Il fondamento costituzionale della disciplina impone, quindi, di darne un'interpretazione il più possibile ampia e costituzionalmente orientata al fine di garantire un'applicazione capillare del principio fondamentale stabilito dall'art. 3 Cost.

Ritenere come sostiene l'amministrazione scolastica che le norme sopra indicate, nella parte in cui fanno riferimento al conseguimento dell'idoneità del candidato, escludano il diritto alla riserva nelle procedure in cui non vengono a configurarsi posizioni di idonei non vincitori, non è conforme all'indicato parametro costituzionale.

Tale interpretazione porterebbe, infatti, a elidere ogni differenza tra candidati ordinari e riservisti nelle suddette procedure straordinarie: il riservista, ove non vincesse, non avrebbe accesso alla posizione anelata; ove questo, invece, fosse collocato in posizione utile in graduatoria, vedrebbe soddisfatta la sua aspettativa senza scomodare l'istituto della riserva. Tale equiparazione costituirebbe una deroga al principio sancito dall'art. 3 Cost. senza che vi sia la possibilità di scorgere alcuna ragione giustificativa che la legittimi: il riservista, nonostante la sua condizione di maggior sfavore, verrebbe infatti ingiustificatamente trattato come un soggetto privo di disabilità.

Vi sono, poi, ulteriori argomenti idonei a privare di fondamento la tesi esposta.

In primo luogo, viene in rilievo il tenore testuale dell'art. 16 L. 68/1999, che recita che *"i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri"*.

La disposizione citata sancisce, in maniera generalizzata, l'accesso dei disabili a ogni procedura concorsuale in modo da assicurare che la loro condizione non sia di ostacolo per l'attuazione del principio di parità di trattamento tra i candidati. Se il legislatore avesse voluto escludere l'applicabilità della riserva alle procedure rispetto alle quali non vengono in rilievo idonei non vincitori, verosimilmente lo avrebbe fatto in modo espresso e inequivoco. Tale asserzione trova conforto nell'art. 5 L. 68/1999, che disciplina in maniera puntale i casi di esclusione e di esonero dall'obbligo di rispetto delle quote di riserva previsto dall'art. 3 della medesima legge, fissando così la regola fondamentale per cui le deroghe all'assunzione obbligatoria hanno carattere espresso e tassativo.

La circostanza che le disposizioni sopra richiamate facciano riferimento al concetto di idoneo discende, semplicemente, dal fatto che le procedure che non fanno idonei hanno carattere straordinario: è, infatti, corretto, sul piano della tecnica di redazione delle norme, che il tenore testuale della legge sia ancorato rispetto alla regola e non rispetto all'eccezione. Però, da tale formulazione lessicale non può farsi discendere una conclusione diametralmente opposta, ossia di ritenere la L. 68/1999 non applicabile nel caso di procedure straordinarie che danno luogo a graduatorie di soli vincitori.

L'inammissibilità di tale interpretazione, infine, è ricavabile dagli stessi atti della procedura di gara.

L'art. 4 del bando di concorso, al comma. 5 lett. n), stabilisce che *“il candidato deve dichiarare l'eventuale titolo alle riserve previsto dalla vigente normativa”*, compiendo poi uno specifico riferimento alla riserva ex L. 68/1999. Se tale legge non fosse applicabile alla procedura per cui è causa per via del fatto che la stessa non individua candidati solamente idonei, tale riferimento contenuto nel bando sarebbe del tutto superfluo e irrazionale, in quanto si imporrebbe al candidato un onere dichiarativo inutile perché relativo a un istituto non applicabile alla suddetta procedura.

Le stesse considerazioni valgono per la lettera p) della disposizione del bando ora citata, che impone al privato di dichiarare il possesso dei titoli previsti dall'art. 5 c. 3 del DPR 487/1994, norma anch'essa formulata in relazione al concetto di candidato idoneo.

Ciò premesso, data l'applicabilità diretta delle norme sull'assunzione obbligatoria nella singola procedura a prescindere da un richiamo diretto nel bando delle stesse, che avrebbe valore solamente ricognitivo (Cons. Stato, Sez. II, Sent n. 524 del 25.1.2022), deve ritenersi che la graduatoria impugnata sia viziata da violazione di legge nella parte in cui non tiene conto della riserva di posti legislativamente prevista per gli invalidi civili: la stessa merita quindi di essere annullata nella parte in cui non contiene il nominativo della ricorrente quale riservataria di posti ex legge 68/1999.

La ricorrente, infatti, è titolare di tutti i requisiti di legge per l'accesso alla riserva:

- Possesso di un grado di disabilità, certificato dall'INPS, pari al 67%, quindi superiore al 46% richiesto
- Rispetto del requisito occupazionale: sebbene non iscritta agli elenchi di collocamento obbligatorio di cui alla l. 68/99, in quanto occupata alla data di scadenza del bando, la ricorrente può comunque essere assunta ai sensi dell'art. 16 comma . 2 l. 68/1999, per come interpretato in via autentica dalla circolare ministeriale n. 248 del 7 novembre 2000 (*All. n. 10*) nel senso che l'assunzione del disabile è consentita a prescindere dall'esistenza di uno stato di disoccupazione. Ciò che del resto è reso evidente anche dal modulo di domanda che non richiede necessariamente l'iscrizione alle liste dei collocati d'obbligo.

II.

VIOLAZIONE DI LEGGE EX ART. 21 OCTIES – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PREFERENZA EX ART 5 DPR 487/1994

Oltre a quanto esposto in relazione al diritto alla riserva di posti, la graduatoria impugnata risulta violativa anche della disciplina sulla preferenza a parità di punteggio, come previsto dal Regolamento approvato con d.m. 108 del 28.4.2002 art. 3 (*All. n. 11*). .

L'odierna ricorrente, all'atto di redazione della domanda, ha indicato il possesso di tre titoli di preferenza indicati dall'art. 5 c. 4 DPR 380/2001:

- L'aver prestato servizio, senza demerito, a qualunque titolo, ivi inclusi i docenti, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione;
- Coniugato o non coniugato con riguardo al numero di figli a carico (uno);
- Invalido o mutilato civile, come accertato dall'INPS Latina in data 29.10.2020 con atto n. 6080870300151

La stessa ha ottenuto, all'interno della procedura concorsuale per cui è causa, un punteggio pari a 108,75, lo stesso delle ultime tre candidate collocate in graduatoria.

Nonostante le richieste rivolte verso l'amministrazione resistente, per via del contegno omertoso di quest'ultima non è stato possibile conoscere i titoli di preferenza di tali tre soggetti che risultino prevalenti su quelli dell'odierna ricorrente.

Si consideri, altresì, che l'odierna ricorrente risulta anche più giovane della candidata Fioretti Francesca, collocata alla posizione n. 263 in graduatoria, per cui, a parità di titoli di preferenza, la prima prevale in ragione del requisito anagrafico come stabilito dall'art. 3 comma 7 l. 127/1997.

Si chiede pertanto al giudice adito di ordinare all'amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 63 c. 3 c.p.a., di ordinare all'amministrazione resistente di indicare i titoli dichiarati dai candidati posizionati agli ultimi tre posti della graduatoria e, ove risultanti subvalenti rispetto a quelli indicati dall'odierna ricorrente, annullare la graduatoria nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente l suo interno.

DOMANDA CAUTELARE

Sul *fumus* si rinvia ai motivi di ricorso.

Quanto al *periculum*, si chiede che codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale sospenda gli effetti dei provvedimenti impugnati.

La protrazione nel tempo degli effetti dell'impugnata graduatoria rischia infatti di consolidare, in modo irreversibile, la situazione di illegittimità prodotta dalle dedotte violazioni precludendo definitivamente alla ricorrente la possibilità di accedere alla posizione lavorativa anelata, inoltre spetta al Giudice evitare il consolidarsi di situazioni destinate a essere rimosse.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Trattandosi di una procedura concorsuale, si domanda sin d'ora di essere autorizzati alla notifica del ricorso per pubblici proclami ex art. 150 ovvero 151 c.p.c.

P.Q.M.

Si chiede, previo accoglimento della domanda cautelare, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con ogni statuizione di legge anche in ordine alle spese legali e di giudizio.

Si dichiara che il contributo unificato relativo al presente procedimento ammonta ad € 325,00.

Si depositano i seguenti documenti:

1. DDG 609 dell'8.5.2023;
2. Domanda di partecipazione alla procedura concorsuale;
3. DD 1081 del 6.5.2022;
4. – 4 bis e 4 ter verbali INPS di accertamento dell'invalidità;
5. decreto 472 dell'11.4.2023 di approvazione della prima graduatoria;
6. decreto 560 del 17.4.2023 di I revisione della graduatoria;
7. PEC del 10.5.2023;
8. Comunicazione USR Lazio del 16.5.2023;
9. PEC del 24.5.2023;
10. Circolare ministeriale n. 248 del 7 novembre 2000;
11. Dm. 108 del 28.4.2022;
12. Sentenza C.d.S. n. 524 del 25.1.2022.

Roma- Latina, 5.7.2023

Avv. Tiziana Agostini

Avv. Mattia Di Ciollo

AGOSTINI
TIZIANA

Firmato digitalmente
da AGOSTINI TIZIANA
Data: 2023.07.06
11:34:23 +02'00'